

- 2) La decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C(2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), è annullata nella parte in cui addebita all'Elf Aquitaine SA l'infrazione di cui trattasi e le infligge un'ammonita.
- 3) L'Elf Aquitaine SA e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla presente impugnazione.
- 4) La Commissione europea è condannata alle spese del primo grado.

<sup>(1)</sup> GU C 37 del 13.2.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 settembre 2011**  
— Commissione europea/Irlanda

(Causa C-82/10) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 73/239/CEE — Artt. 6, 8, 9, 13 e da 15 a 17 — Direttiva 92/49/CEE — Artt. 22 e 23 — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Modifica degli statuti di un ente assicurativo in ordine alla competenza di quest'ultimo — Disapplicazione della normativa dell'Unione in materia di assicurazioni diverse da quelle sulla vita)*

(2011/C 340/04)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuto: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente, E. Regan, SC)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 17 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) — Violazione degli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

**Dispositivo**

- 1) L'Irlanda, non avendo applicato integralmente a tutte le compagnie di assicurazioni, in modo non discriminatorio, la normativa del-

l'Unione in materia di assicurazioni, segnatamente gli artt. 6, 8, 9, 13 e 15 — 17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, nonché gli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.

- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 113 dell'1.5.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Baris Unal/Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-187/10) <sup>(1)</sup>

*(Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 6, n. 1, primo trattino — Cittadino turco — Permesso di soggiorno — Ricongiungimento familiare — Separazione dei partner — Revoca del permesso di soggiorno — Effetto retroattivo)*

(2011/C 340/05)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

Ricorrente: Baris Unal

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno dei cittadini turchi — Permesso di soggiorno concesso a un cittadino turco per consentirgli di vivere presso la sua partner — Separazione dei partner non portata a conoscenza delle autorità competenti — Revoca del permesso di soggiorno

## Dispositivo

L'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.

<sup>(1)</sup> GU C 195 del 17.7.2010.

## Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-387/10) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Normativa di uno Stato membro riguardante i fondi di investimento e i fondi di investimento immobiliare — Prova relativa ai redditi considerati distribuiti — Prova fornita dall'intermediario di un rappresentante fiscale — Istituti di credito e fiduciari economici «nazionali» aventi qualità di rappresentante fiscale)**

(2011/C 340/06)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE e dell'art. 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) — Normativa di uno Stato membro che limita la rappresentanza fiscale dei fondi di investimento e dei fondi immobiliari agli amministratori fiduciari e agli istituti di credito stabiliti in tale Stato.

## Dispositivo

1) La Repubblica d'Austria, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni in base alle quali soltanto gli istituti di credito nazionali e gli amministratori fiduciari economici nazionali possono essere designati come rappresentanti fiscali di fondi di investimento o di fondi di investimento immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 328 del 4.12.2010.

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 giugno 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa riunite C-54/10 P e C-55/10 P) <sup>(1)</sup>

**[Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento alla registrazione dei segni «350», «250», «150», «222», «333» e «555» in quanto marchi per periodici, libri ed opuscoli per giochi — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. c) — Carattere descrittivo — Obbligo per l'UAMI di tener conto della sua prassi decisionale anteriore]**

(2011/C 340/07)

Lingua processuale: il polacco

## Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, radca prawnny)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

## Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, nelle cause riunite da T-64/07 a T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/ UAMI, con cui il Tribunale ha respinto i tre ricorsi presentati contro le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 21 dicembre 2006 (caso R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 e R 1035/2006-4), concernenti le domande di registrazione dei marchi denominativi 150, 250 e 350 in quanto marchi comunitari — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. c), e 76 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere descrittivo dei marchi costituiti esclusivamente da cifre

## Dispositivo

1) Le impugnazioni sono respinte.

2) L'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 113 dell'1.5.2010.